



Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

CIRCOLARE FISCALE: LO SPESOMETRO 2011

Premessa

Con la presente circolare si vuole affrontare la problematica che coinvolgerà tutti gli agenti di assicurazioni in merito alla comunicazione relativa allo spesometro 2011 da effettuare riguardante gli ammontari provvigionali e gli altri compensi percepiti dalla propria mandante.

In una precedente circolare (dicembre 2011) erano stati trattati il quadro normativo, l'oggetto della comunicazione, i soggetti obbligati e le disposizioni transitorie.

La prima esperienza con lo **spesometro** è avvenuta lo scorso 31.01.2012 per le operazioni relative al 2010.

Per le operazioni **del 2011**, invece, la prossima scadenza è quella del **30.04.2012**.

Tra la prima scadenza del 31.01.2011 (relativa allo spesometro 2010) e la prossima scadenza del 30.04.2011 (relativa allo spesometro 2011) è arrivato anche il Decreto Legge Semplificazioni Tributarie (DI 16/2012), ufficialmente pubblicato in Gazzetta il 2 Marzo 2012, **che ha "ripristinato" l'elenco clienti fornitori per il 2012 e che ha:**

- **eliminato la soglia dei 3.000 €** per le operazioni con emissione della fattura (ritorno al vecchio elenco clienti-fornitori);
- **lasciato la soglia dei 3.600 € per le operazioni effettuate senza obbligo di emissione della fattura.**

A questo punto, quindi, si rende necessario fare un breve riepilogo delle varie scadenze:

Sede : 20124 MILANO
Telefoni : 02-67076868- 02-67076860
Fax : 02-67076870
www.unapass.it - e-mail : info@unapass.it ; news@unapass.it



Socio Aggregato Confindustria



Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Riepilogo

1. con riferimento al **2010** l'adempimento scaduto il **31.1.2012** riguardava le operazioni:
 - **soggette all'obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a 25.000 €;**

2. con riferimento al **2011** l'adempimento in **scadenza il 30.04.2012** riguarda le operazioni:
 - **soggette all'obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a 3.000 € al netto dell'Iva;**
 - **non soggette all'obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a 3.600 € al lordo dell'Iva effettuate dall'1.7.2011 al 31.12.2011;**

3. con riferimento al **2012**, l'adempimento in **scadenza il 30.04.2013** riguarda le operazioni:
 - **soggette all'obbligo di fatturazione per qualsiasi importo. Dovrà essere comunicato l'importo complessivo di tutte le operazioni intervenute con uno specifico cliente/fornitore, indipendentemente dall'ammontare unitario di ciascuna fattura;**
 - **non soggette all'obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a 3.600 € al lordo di Iva.**

Quindi restano valide le "vecchie regole" per lo spesometro 2011 in scadenza il prossimo 30 aprile, ma si potranno segnalare anche le operazioni sotto soglia (ossia le operazioni sotto i **3.000 €**). Il software previsto per l'invio, infatti, è stato modificato consentendo la trasmissione anche di tali operazioni.

Con **comunicato stampa del 5 aprile 2012** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- ai fini della trasmissione dello spesometro, relativo all'anno 2011, in scadenza il prossimo 30 aprile 2012, deve essere utilizzato il **tracciato record attualmente disponibile** sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- il software di trasmissione è stato ritoccato in vista del nuovo spesometro, così come modificato dal Decreto semplificazioni fiscali, per cui è consentito già a partire dallo spesometro 2011 (in scadenza il prossimo 30 aprile) includere nella comunicazione anche le operazioni sotto soglia.

Sede : 20124 MILANO
Telefoni : 02-67076868- 02-67076860
Fax : 02-67076870
www.unapass.it - e-mail : info@unapass.it ; news@unapass.it



Socio Aggregato Confindustria



Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Comunicazione provvigioni attive e altri compensi

Tuttavia, il problema che maggiormente sta tormentando molti agenti assicurativi è quello se le provvigioni attive, oltre agli altri compensi, percepiti dalla propria mandante siano da inserire o meno nella comunicazione da effettuare entro il prossimo 30 aprile 2012.

A. TELEFISCO

Durante il convegno Telefisco 2012 tenutosi il 25 gennaio scorso veniva data la possibilità di inoltre quesiti su tematiche precise quale appunto poteva essere lo spesometro. Di seguito la domanda inoltrata (immagino da un'agente assicurativo) con la relativa risposta:

Domanda.

Le provvigioni attive addebitate alla compagnia mandante non sono oggetto di fatturazione per effetto dell'esonero previsto dall'esercizio dell'opzione ex 36 bis DPR 633/1972. Possono quindi essere escluse dall'elenco quelle relative al 2010 e al periodo 1/1/2011 - 30/6/2011?

Risposta dell'esperto

Sì, nella circolare 24/2011 è espressamente indicato che per l'anno 2010 sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni per le quali non è stata ammessa o ricevuta fattura. Nella stessa circolare è anche precisato che per le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura vanno prese in considerazione quelle rese o ricevute dal 1° luglio 2011. Sembra quindi che anche le provvigioni attive, rientrando tra le operazioni passive IVA senza obbligo di emissione di fattura, siano escluse per l'esercizio 2010 e primo semestre 2011 e soggette alla comunicazione con decorrenza dal 1° luglio 2011 con soglia di 3.600 euro.

B. NOTA AGENZIA DELL'ENTRATE DEL 6 MARZO 2012

Con la nota del 6 marzo 2012 l'Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad alcuni quesiti posti dall'Ania e dall'Abi, con riguardo alle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. spesometro). L'Agenzia ha precisato che sono esclusi dalla comunicazione tutti i rapporti inviati all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 605 del 1973, tra i quali, si ricorda, i dati e notizie riguardanti i contratti di assicurazione, eccettuati quelli relativi alla responsabilità civile e all'assistenza e garanzie accessorie.

Inoltre l'Agenzia nella nota ha affermato che *"nel perimetro delle operazioni escluse sono ricomprese anche le operazioni finanziarie esenti da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972. Pertanto, i soggetti che abbiano esercitato l'opzione per il regime speciale di cui all'art. 36/bis del DPR n. 633 con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, dovranno comunicare per lo spesometro solo le operazioni diverse da quelle finanziarie"*.

Sede : 20124 MILANO
Telefoni : 02-67076868- 02-67076860
Fax : 02-67076870
www.unapass.it - e-mail : info@unapass.it ; news@unapass.it



Socio Aggregato Confindustria



Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Qualcuno aveva riposto la speranza proprio in questo ultimo passaggio, ossia che le provvigioni percepite dagli agenti assicurativi, trattandosi di operazioni esenti da Iva ai sensi dell'art. 10, non dovessero essere comunicate ai fini dello spesometro.

Così purtroppo non è.

C. CIRCOLARE ANIA DEL 21 MARZO 2012

Ci ha pensato l'Ania a dirimere tutti i dubbi con una propria circolare, emanata in seguito alla nota dell'Agenzia delle Entrate. In uno dei passaggi viene affermato:

"Infine, rileviamo che nella nota non si fa cenno alle provvigioni spettanti agli intermediari di assicurazione; siamo pertanto dell'avviso che le stesse debbano formare oggetto di comunicazione qualora eccedenti il limite dei 3.600 euro. Ci stiamo comunque adoperando affinché siano adottate modifiche normative atte a ricomprendere nell'obbligo di comunicazione di cui trattasi le sole operazioni, rese e ricevute dalle compagnie di assicurazione, per le quali sia stata emessa fattura"

Per quanto attiene alle provvigioni agenziali, riteniamo che non sussistano motivi ostativi alla qualificazione del rapporto come continuativo, con conseguente compilazione di una sola riga contenente l'intero ammontare corrisposto nell'anno e indicazione dell'importo del pagamento come "frazionato".

Conclusioni

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla stessa Ania con la circolare sopra menzionata, le Compagnie dovranno comunicare entro il prossimo 30 aprile 2012 gli ammontari provvigionali e gli altri compensi erogati alle agenzie dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011. **Nello stesso tempo gli agenti dovranno comunicare nella propria dichiarazione "spesometro 2011" gli importi provvigionali e gli altri compensi percepiti dalla propria mandante dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.**

Quindi per gli agenti assicurativi risulterà assolutamente fondamentale ricevere dalla propria mandante una comunicazione (sotto forma di file excel o quant'altro) in tempo utile per poter effettuare un controllo sull'esattezza delle provvigioni e altri compensi ricevuti e per poter comunicare lo stesso ammontare che verrà riportato dalla mandante nella propria comunicazione.

A questo punto la speranza è che possano intervenire delle modifiche normative (così come auspicato dall'Ania) che portino alla comunicazione delle sole operazioni, rese e ricevute dagli agenti, per le quali sia stata emessa la relativa fattura.

Per il momento però resta l'obbligo di comunicazione entro il prossimo 30 aprile 2012.

Infine, per quanto riguarda le provvigioni passive retrocesse anche queste vanno comunicate. Il limite è di **3.000 €** per le provvigioni passive pagate ai subagenti e fatturate da questi ultimi, mentre invece è di **3.600 €** per le provvigioni passive pagate e non soggette all'obbligo di fatturazione (vedi e/c delle coassi o dei brokers) effettuate dall'1.7.2011 al 31.12.2011;

Bologna, 11 aprile 2012

Michele Specchiulli

Sede : 20124 MILANO
Telefoni : 02-67076868- 02-67076860
Fax : 02-67076870
www.unapass.it - e-mail : info@unapass.it ; news@unapass.it



Socio Aggregato Confindustria